

*Si notifica con il 6/5/09 come in allegato  
St. not. n. 17/09  
St. not. n. 17/09  
St. not. n. 17/09*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da rispettivi atti

Oggetto : risarcimento danni

CONVENUTA

Telecom Italia spa rappresentata e difesa dall'avv. Cesare De  
Fabritius del Foro di Firenze ed eletta dom.ta presso l'avv.  
Fabrizio Brachini in Grosseto Via Tolmino n.29

CONTRO

ATTORE

Festelli con studio in Grosseto Via Roma n.36  
rappresentato e difeso dall'avv. Marco

TRA

dell'anno 2008

nella causa civile iscritta al N. 134 del Reg. Gen. Aff.Cont.

SENTENZA

pronunciato la seguente

Il Giudice di Pace Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli ha

Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto

In nome del Popolo Italiano

Repubblica Italiana



STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
LEPPI - FESTELLI  
Via Roma, 36 - 58100 GROSSETO  
Tel. 0564/416520/416463 - Fax 420/75  
P.IVA 04299270650

SENT. N. 802109

R.G. N. 134/08

REP. N. ....

OGGETTO Ris. danni

*Originali*



Con atto di citazione del 23.10.07 ritualmente notificato il Dott. ██████████, medico chirurgo, adiva il Giudice di Pace di Grosseto chiedendo che, venisse accertato e dichiarato che la Telecom Italia Spa non aveva diritto di addebitare la somma di € 108,64, oltre iva sul conto telefonico 2/06 in quanto il contratto per l'acquisto di n. due videotelefonini in precedenza effettuato era avvenuto con violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 185/99 e per l'effetto condannare la convenuta al rimborso della somma di € 195,26 oltre interessi dal 1.10.07 al di dell'effettivo soddisfo.

Deduceva lo stesso che in seguito al rifiuto del pagamento di quanto sopra veniva effettuata da parte della Telecom Italia spa la sospensione del servizio telefonico.

Si chiedeva, pertanto, che venisse altresì accertato e dichiarato che il Dott. ██████████ ██████████, quale medico chirurgo, subiva a seguito dell'illecita sospensione del servizio telefonico un danno all'immagine ed al proprio prestigio professionale e per l'effetto si chiedeva la condanna di Telecom Italia al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni di € 800,00 o altra soma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Dichiarava, infine, l'attore che ogni tentativo di bonario componimento svolto a mezzo del previsto procedimento di conciliazione era rimasto senza seguito stante il rifiuto prestato in quella sede dalla convenuta.

Telecom Italia spa si costituiva ritualmente per eccepire sia la integrale restituzione delle somme richieste dall'attore a mezzo di fattura emessa a conguaglio, sia la mancanza di danno effettivo a questi arrecato in seguito all'effettiva sospensione della fornitura del servizio telefonico.



Concludeva la stessa comparsa per il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti stante la infondatezza della pretesa.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e svolte le prove testimoniabili ammesse venivano precisate le conclusioni. Successivamente la causa, all'udienza del 20.02.09, veniva raccolta in decisione.

### Motivi della decisione

L'istruttoria svolta ha provato la fondatezza della domanda avanzata.

Tanto emerge dall'esame delle memorie processuali delle Parti oltre che dalle risultanze istruttorie.

Per quanto attiene il primo motivo di contestazione si rileva come di fatto Telecom abbia aderito alle richieste dell'attore dal momento che la stessa precisa nella propria memoria difensiva: "A seguito della revoca della domiciliazione bancaria sul 3° bimestre del 2006 veniva addebitato l'anticipo conversazioni di € 103,29; tale importo è stato tuttavia accreditato al cliente con la fattura negativa 8L01839927 pari a - € 151,45; per il rimborso di detta cifra il cliente potrà optare se utilizzarla a copertura di una fattura in scadenza oppure chiedere un rimborso tramite assegno".

Tale dichiarazione integrando effettivamente i presupposti di cui all'art.2731 C.C. libera di fatto l'attore da ogni altro onere in ordine alla prova sulla condotta antigiuridica della



controparte , dal momento che costituisce perfetta adesione da parte della stessa alle richieste di rimborso avanzate dall'attore in precedenza e reiterate in citazione , stante il riconoscimento giudiziale della esistenza del credito effettuato dalla convenuta in favore dell'attore così come da questi giudizialmente richiesto ( ved. Cass. civ., sez. 15/11/2002, n.16127) .

Risultando anche non contestato che l'attore abbia comunque versato a Telecom Italia spa per le stesse causali di cui al riconosciuto rimborso la somma complessiva di Euro 195,26 , somma questa richiesta dalla convenuta a mezzo di proprio sollecito del 30.07.07 , deve essere comunque disposto anche la restituzione in favore del medesimo attore della differenza versata pari ad Euro 43,81 ( Euro 195,26 – Euro 151,45 ) dovendosi comunque ritenere anche questa differenza non dovuta stante le contestazioni effettuate dall'attore e di fatto riconosciute fondate dalla convenuta con la emissione della fattura a credito di cui in narrativa.

Pertanto la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma richiesta di Euro 195,26 .

Per quanto attiene il secondo punto di doglianza evidenziato dall'attore , è pacifico tra le Parti come in effetti l'interruzione del servizio telefonico si sia verificata in più riprese malgrado le contestazioni in atto sulla entità del pagamento dello stesso servizio .




L'attore subiva, infatti, il distacco della linea telefonica per quattro o cinque giorni nel mese di luglio, nonché in data 24.09.07 fino al 03.10.07 così come effettivamente dichiarato in atti dalla convenuta .

E' risultato altresì provato a mezzo dell'escussione dei testi indotti, come l'attore quale medico chirurgo incaricato anche del servizio di guardia medica non sia stato raggiungibile telefonicamente nei giorni sopra indicati tanto che lo stesso ebbe la necessità di rivolgersi presso la competente Stazione dei Carabinieri al fine di sollecitare comunque il riallaccio dell'utenza sospesa da Telecom Italia spa.

Ciò posto, dall'osservazione e valutazione dei fatti come sopra riportati viene in chiara evidenza la responsabilità della Telecom Italia S.p.A. stante la mancato e intempestivo ripristino del servizio telefonico considerata anche il comportamento della stessa convenuta tenuto nella gestione dei rapporti con il proprio cliente, dal momento che in ogni caso ha poi ammesso , come sopra evidenziato , la fondatezza delle richieste dello stesso con la successiva emissione della bolletta di rimborso fatturata con nota n.06/07 del 09.11.07 .

In tale ottica, applicando i principi relativi inerenti al contratto di somministrazione in essere tra l'utente e la Telecom Italia S.p.A., la società di telecomunicazione è tenuta al risarcimento dei danni derivati all'utente per effetto ed in conseguenza del comportamento tenuto , così come sopra rilevato, stante la successiva riconosciuta e ,di




fatto, ingiustificata sospensione di fornitura del servizio in pendenza di procedimento di contestazione della fatturazione emessa.

In ordine, quindi, alla richiesta di risarcimento per il danno esistenziale derivato all'attore, in conseguenza dello disagio subito con riflessi nella propria attività di servizio e lavoro, si ritiene che la relativa domanda, per quanto di ragione, sia da accogliere per le motivazioni appresso indicate.

Non vi è dubbio, infatti, che all'attore sia derivato un danno ingiusto, derivante dal comportamento tenuto dalla medesima società convenuta nella gestione della insorta controversia.

Infatti la Telecom Italia spa, dimostrando indifferenza ed insensibilità nella gestione del disservizio, non ha inteso fornire alcun riscontro positivo alle varie richieste e solleciti ricevuti, determinando così nell'utente uno stato di preoccupazione per la gestione della propria attività professionale, preoccupazione anche riferibile ai disagi affrontati per sollecitare, sia direttamente che a mezzo di proprio Legale, la convenuta ad adempiere a quanto dovuto cui ha fatto comunque seguito la inopinata sospensione del servizio telefonico.

Ne consegue che tutti questi elementi, spiacevoli e causa essi stessi di disservizi, sono andati, evidentemente, ad




incidere per diversi giorni negativamente sulla gestione della attività lavorativa svolta dell'attore, di fatto pregiudicandolo nella sua immagine sociale e nella sua figura di riferimento sociale per lo svolgimento, quale libero professionista, della attività di medico chirurgo.

Tale danno è chiaramente risarcibile ancorchè non provato nel suo importo.

L'esistenza di detto danno, infatti, è suscettibile di valutazione equitativa perché esso ben può ritenersi in re ipsa, atteso che è inevitabile l'offuscamento della immagine e la lesione della reputazione rispetto all'opinione pubblica ed alla pubblica amministrazione a seguito di un provvedimento di sospensione del servizio telefonico chiaramente riconducibile per terzi estranei dalla vicenda al presunto mancato pagamento dell'utenza da parte del titolare della stessa, circostanza questa intesa di discredito nel contesto sociale.

Infatti in materia di danno all'immagine o più in generale alla reputazione personale, il diritto alla sua integrità trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall'art. 2 della Costituzione intesi come la valutazione che di un certo soggetto viene fatta nel contesto in cui egli vive.

Orbene taluni eventi, secondo il comune sentire, comportano, inevitabilmente, una modificazione peggiorativa di tale valutazione (c.d. danno all'immagine).



In tale ottica al Giudice del merito che abbia riscontrato tale evento , come nel caso di specie , non va fornita alcuna prova della lesione della reputazione conseguita all'altrui comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., dovendo egli solo raccordarsi al predetto comune sentire o coscienza sociale , individuandovi quali sono gli effetti che solitamente conseguono a determinati eventi.

In tal senso è corretto affermare che per alcuni eventi (e tra questi vi è sicuramente il distacco dell'utenza telefonica ) il danno è in re ipsa nel senso che ad essi consegue, inevitabilmente, un effetto pregiudizievole.

Trattasi, in definitiva, di valutazioni che non possono essere ignote al giudice proprio in quanto standardizzate in taluni contesti sociali la cui lesività va risarcita equitativamente (Cassazione 12483/2003, 10750/2001, 15004/2000 sui cosiddetti standards valutativi conformi ai valori guida dell'ordinamento giuridico esistenti nella realtà sociale).

Infatti , ai fini della liquidazione di tale danno, non provato, in assenza di chiari elementi, solo nel suo preciso ammontare ma certo nella sua esistenza ontologica, soccorre il principio di cui all'art. 1226 C.C. in forza del quale con la sua applicazione al caso di specie , avuto riguardo al tempo trascorso, si ritiene equo stimare in Euro 800,00 , così come richiesto dall'attore , il danno non patrimoniale subito , con conseguente obbligo del risarcimento posto a carico della convenuta Telecom Italia





spa ( conf. Trib.le Genova sentenza n. 4005/2006 del 24 Novembre 2006).

Gli interessi soddisfattivi determinati nella misura legale vengono riconosciuti in favore dell'attore e decorrono a far data della proposizione della domanda sugli importi come in motivazione liquidati ,

Le spese ed i compensi legali per il presente giudizio, così come determinati in dispositivo e calcolati in base al valore della causa, restano a carico della convenuta soccombente .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Grosseto

Decidendo definitivamente nel procedimento contrassegnato sotto il numero 134/08 di quest' Ufficio :

- 1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da ~~██████████~~ e per l'effetto condanna la convenuta Telecom Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore a) della somma di Euro 195,28 in quanto non dovuta, oltre che b) della somma di Euro 800,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il tutto con gli interessi legali a far data dalla domanda;
- 2) condanna la Telecom Italia S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.672,60 di cui nulla per




spese , Euro 785,00 per diritti , Euro 887,00 per onorari,  
oltre rimborso forfetario per spese generali , IVA e CPA  
come per legge

Grosseto 20.02.09

Il Giudice di Pace

Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli



GIUDICE DI PACE DI GROSSETO  
Depositato in Cancelleria

Grosseto. 8-4-09

Il Cancelliere

